



COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 27 - 2018

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA – avv. Demarzo Francesco C.F. DMRFNC50E20A303P – fascicolo OSL nr. 57-

L'anno duemiladiciotto addì 11 del mese di settembre alle ore 15,00 nella Sede comunale,

il Commissario Straordinario di Liquidazione

dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell'8 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n.267/2000, visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.8.2000, n.267,

Delibera:

Premesso che:

- il Comune di Anopia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa Scappatura;
- in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.1, è stata avviata, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva, provvedendo alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori.
- con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del D.lgs. 18.08.2000, n.267.
- in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. n.267/2000", il medesimo Organo di Governo del Comune di Anopia ha aderito alla citata proposta.
- in data 10.06.2017, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017, la predetta ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
- con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della dr.ssa Scappatura Giuseppa;

- che in data 18/01/2018, la scrivente si è insediata nelle funzioni giusta Delibera nr. 1/2018;
- l'art. 255 del citato T.U. dispone, tra l'altro, che l'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi a tutto il 31/12/2012;

VISTA:

-l'istanza presentata in data 3/12/2013 ed acquisita al nr 4953 del protocollo generale del Comune di Anoa- Fascicolo OSL n 57, con la quale l'avv. Francesco Demarzo, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Anoa per un importo di Euro 6.687,72, per la difesa di amministratori del Comune nel giudizio penale 5057/07;

- la nota prot. 4425/57/C.S.L. è stato comunicato all'interessato che in mancanza di specifici atti di cessione del credito, la titolarità del credito permane in capo agli amministratori;

-la nota prot. nr. 1441/OSL del 4/4/2018, inviata a mezzo pec, con la quale è stato comunicato al predetto l'avvio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva della somma richiesta, in quanto:

1) le fatture presentate a giustificazione del credito sono intestate a soggetti diversi dal Comune, senza che gli stessi abbiano rilasciato formali cessioni di credito nei riguardi della S.V.. Peraltro, le dichiarazioni allegate alle fatture risultano prive di data e, quindi in ogni caso irricevibili;

2) trattandosi di spese legali il credito risulterebbe essere prescritto essendo spirato il termine triennale previsto dalla normativa vigente con invito a presentare, nel termine di 30 gg. eventuali controdeduzioni;

CONSIDERATO CHE:

l'interessato non ha prodotto osservazioni e/o controdeduzioni alla predetta comunicazione;

VISTO il D.Lgs nr. 267/2000 e smi (TUEL),

DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicati, la domanda con la quale l'avv. Francesco Demarzo, C.F. DMRFNC50E20A303P, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Anoa per un importo totale di Euro 6.687,72, quale per la difesa di amministratori del Comune nel giudizio penale 5057/07;

- di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore, Sindaco del comune di Anoa ed al Ministero dell'Interno.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(dr.ssa Marialuisa Tripodi)

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12.09.2018 al _____ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _____ Rg. Pub);
- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il 12.09.2018.



Il Responsabile Affari Generali
Oswaldo Priolo

- Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li _____

Il Responsabile Affari Generali
Oswaldo Priolo